

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 786/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione di una preparazione a base di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) ChemGen Corp. ha presentato domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 proponendo di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione ⁽²⁾ concernente l'autorizzazione decennale di un preparato denominato endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione».
- (2) Il richiedente sostiene che a decorrere dal 10 febbraio 2012 ChemGen Corp. è stata acquisita da Eli Lilly and Company Ltd., attuale detentore dei diritti di commercializzazione di tale additivo. Il richiedente ha presentato un'opportuna documentazione a sostegno di quanto affermato.
- (3) La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

- (4) Per consentire a Eli Lilly and Company Ltd. di esercitare i diritti di commercializzazione occorre modificare i termini dell'autorizzazione.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 786/2007.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata della modifica apportata dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 786/2007, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire gli stock esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella colonna 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 786/2007 i termini «ChemGen Corp., rappresentata da Disproquima S.L.» sono sostituiti da «Eli Lilly and Company Ltd.»

Articolo 2

Le scorte esistenti di additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8.